



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

**REGISTRATORI DI CASSA, FATTURAZIONE ELETTRONICA, CASHBACK,
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E COMUNICAZIONI AL SERVIZIO SANITARIO:
ECCO LE PRINCIPALI NOVITA' IN SINTESI**

Gentile Cliente,

con l'approssimarsi del nuovo anno (2021) in attesa della presentazione della legge di Bilancio 2021 che è al vaglio del Parlamento, ci preghiamo sviluppare una sintesi delle più importanti novità che ci apprestiamo a valutare e seguire.

Si tratta, in effetti, anche di discipline già attive nel corso del 2020 (si pensi alla recente novità sul “cashback” sperimentale) ma con numerose criticità e, quindi, confermando che sarà cura dello Studio di fornire ulteriori e eventuali aggiornamenti sui vari temi, Le anticipiamo le discipline più importanti ed in estrema sintesi.

▪ **BONUS ACQUISTO O AGGIORNAMENTO REGISTRATORI DI CASSA**

Per ogni misuratore fiscale e/o registratore di cassa, lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

Viene concesso all'esercente come credito d'imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello di delega “F24”, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

▪ **FATTURAZIONE ELETTRONICA - NUOVE SPECIFICHE TECNICHE, REVISIONE DEI CODICI NATURA E NUOVI CODICI PER LE OPERAZIONI NON SOGGETTE E NON IMPONIBILI**

I nuovi codici "natura" della fattura elettronica introdotti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 99922/2020, **da utilizzare obbligatoriamente a partire dall'1.1.2021**, consentono di identificare in modo più dettagliato **le operazioni non imponibili** che concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale. Si tratta, nello specifico, dei seguenti codici:

Codice Natura	Operazione
N1	Esclusa ex art. 15 del DPR 633/72
N2	Non soggetta
N2.1	Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	Non soggette - Altri casi
N3	Non imponibili
N3.1	Non imponibili – Esportazioni di cui all'art. 8 lettera a) e b) del DPR 633/72 (dirette, triangolari e a cura del cessionario non residente) e per le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con invio al di fuori della Ue ex art. 50-bis co. 4 lettera g) del DL 331/93
N3.2	Non imponibili - Cessioni intracomunitarie di beni, sia dirette che triangolari, nonché per le cessioni intracomunitarie di beni con prelievo e partenza da un deposito IVA ex art. 50-bis co. 4 lettera f) del DL 331/93
N3.3	Non imponibili - Cessioni verso operatori soggetti passivi stabiliti a San Marino
N3.4	Non imponibili - Cessioni e prestazioni assimilate alle esportazioni e per i servizi internazionali ex artt. 8-bis e 9 del DPR 633/72 (se effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa) e per le operazioni verso il Vaticano e verso ambasciate, comandi militari, ecc., di cui agli artt. 71 e 72 del medesimo decreto
N3.5	Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento
N3.6	Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Esenti
N5	Regime del margine - IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile (per le operazioni in <i>reverse charge</i> ovvero nei casi di auto-fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1	Inversione contabile - Cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile - Subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile - Cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile - Operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile - Altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lettera b), DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7- <i>sexies</i> lettera f), g) DPR 633/72 - ora art. 7- <i>octies</i> del DPR 633/72 - e art. 74- <i>sexies</i> DPR 633/72)

▪ **“CASHBACK” CON AVVIO SPERIMENTALE NEL MESE DI DICEMBRE 2020**

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 156/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2020, sono finalmente note le disposizioni attuative della disciplina del cosiddetto “cashback”, **vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante.**

Per quel che interessa più nell'immediato, l'articolo 7 del decreto prevede una "fase sperimentale" che ha preso il via lo scorso 8 dicembre 2020 e che si concluderà il 31 dicembre 2020.

Si tratta di uno specifico rimborso, riconosciuto a coloro che effettueranno, mediante strumenti di pagamenti elettronici e nell'ambito della sfera giuridico patrimoniale privatistica (non d'impresa o di lavoro autonomo), un numero minimo di 10 (dieci) transazioni nel periodo sperimentale.

Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio ed è pari al 10% dell'importo di ciascuna transazione, considerando le sole transazioni il cui importo non supera i 150 euro.

Le transazioni di ammontare superiore rilevano solamente fino alla soglia di 150 euro.

Ai fini della determinazione del rimborso, per il periodo sperimentale di dicembre 2020, il valore complessivo massimo delle transazioni effettuate è pari a 1.500 euro.

A partire da gennaio 2021, prenderà il via, invece, la disciplina vera e propria, la quale sarà suddivisa in tre semestri, ossia:

- ✓ 1° gennaio 2021-30 giugno 2021;
- ✓ 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;
- ✓ 1° gennaio 2022-30 giugno 2022.

Per ciascun semestre, potranno accedere al rimborso i soli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 (cinquanta) transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

In tal caso, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino a un valore massimo di 150 euro cadauna ma valgono le medesime regole previste per il periodo sperimentale, seppure con riferimento ad un intervallo temporale più ampio (6 mesi).

Il rimborso sarà erogato entro il sessantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo semestrale.

È, inoltre, istituito un rimborso speciale (c.d. "supercashback") per i primi 100.000 partecipanti che, nel periodo di riferimento, avranno realizzato il maggior numero di transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.

Possono aderire al programma "cashback" (e "supercashback"), esclusivamente su base volontaria, le persone maggiorenni residenti nel territorio dello Stato.

Gli interessati sono tenuti a registrarsi mediante la "AppIO" comunicando il proprio codice fiscale nonché gli estremi identificativi degli strumenti elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all'attività d'impresa, arte o professione).

Per quanto concerne la gestione dei rimborsi, non appare previsto il coinvolgimento degli esercenti al minuto.

La gestione del programma avviene mediante il "Sistema Cashback", predisposto e gestito dalla società PagoPA S.p.a. che, usufruendo di un'apposita piattaforma tecnologica, raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al Programma, degli aderenti e degli esercenti, trasmettendo le informazioni significative alla "AppIO" e ai sistemi messi a disposizione.

▪ **“LOTTERIA DEGLI SCONTRINI” ESCLUSIVAMENTE CON PAGAMENTI ELETTRONICI**

A partire dal 1° dicembre 2020, è possibile generare il proprio “codice lotteria” sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Sarà sufficiente accedere all’area pubblica del portale (dunque senza necessità di registrazione) e inserire nella sezione dedicata il proprio codice fiscale.

Il servizio genererà, così, il codice lotteria, sia in formato alfanumerico che in formato codice a barre, e questo dovrà poi essere stampato o salvato su un dispositivo mobile (esempio, smartphone) così da poter essere mostrato all’esercente al momento dell’acquisto (prima dell’emissione del documento commerciale), quale manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni.

Si ricorda, però, che il codice in parola potrà essere utilizzato soltanto per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021, data di avvio della lotteria (art. 141 del D.L. 34/2020).

Inoltre, se verranno confermate le novità prospettate dal disegno di legge di Bilancio 2021, la partecipazione alle estrazioni dovrebbe essere consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici.

Tuttavia, a causa dei tempi tecnici necessari per alla messa a disposizione di tali strumenti, nonché per la definizione delle regole tecniche di riferimento (che sono approvate mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate soltanto a seguito della procedura di informazione richiesta dalla direttiva 2015/1535/UE), viene previsto un rinvio di 6 (sei) mesi della misura.

Viene perciò differita al mese di luglio 2021, la possibilità di adempiere la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante detti strumenti.

NOVITÀ SISTEMA TESSERA SANITARIA – STS

Si comunica, infine, che **cambiano i termini di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria – STS.**

L’articolo 7 del decreto 19 ottobre 2020, dispone che la trasmissione dei dati è effettuata:

- **entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;**
- **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.**

Si passa dunque da un adempimento annuale ad uno mensile.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ricevere eventuali e maggiori informazioni.

Cordiali saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani